

Allegato “A”

REGOLAMENTO
VIDEOSORVEGLIANZA

Comune
di
PAGANI

approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 18 del 08/04/2014



Indice

Capo I

Principi Generali

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza
- Art. 6 Informativa ai cittadini ed ai lavoratori

Capo II

Disciplinare particolareggiato dei sistemi di videosorveglianza

- Art. 7 Sistema adottato: caratteristiche tecniche
- Art. 8 Sala di controllo
- Art. 9 Struttura organizzativa
- Art. 10 Sistema di autenticazione informatica
- Art. 11 Conservazione delle immagini

Capo III

Diritti, sicurezza e limiti nel trattamento dei dati

- Art. 12 Titolare del trattamento dei dati
- Art. 13 Disposizioni per la protezione dei dati personali
- Art. 14 Adempimenti specifici richiesti per la privacy
- Art. 15 Accesso ai dati
- Art. 16 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 17 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Art. 18 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali
- Art. 19 Tutela amministrativa e giurisdizionale

Capo IV

Norme Finali

- Art. 20 Norma di rinvio
- Art. 21 Pubblicità del Regolamento
- Art. 22 Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

Capo V

Allegati

- 1) Modello di lettera per nomina incaricato visualizzazione immagini sui monitori
- 1) Modello di lettera per nomina incaricato visualizzazione delle registrazioni
- 2) Modello di lettera per ditta di manutenzione
- 3) Modello di cartello di avviso ed informativa
- 4) Modello per Istanza di accesso ai propri dati personali

Capo I *Principi Generali*

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza installati sul territorio del comune di Pagani e mira a garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato attraverso i cennati sistemi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Principi generali

Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.

Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini, dei lavoratori o di chi abbia diversi legittimi interessi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare e garantire la sicurezza dell'attività lavorativa degli operatori comunali.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **banca dati**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto
- a) per **trattamento**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione,

- l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per **dato personale**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - c) per **titolare**, l'Ente Comune di Pagani, nelle sue articolazione interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - c) per **responsabile**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - c) per **incaricato**, la persona fisica autorizzata a compiere operazione di trattamento dal titolare o dal responsabile
 - d) per **interessato**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o Associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - e) per **dato anonimo**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - f) per **blocco**, la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - g) per **legge**, il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - k) Per **provvedimento**, il **Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010** (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)
 - l) Per **Statuto**, la **Legge 300/1970** (Statuto dei lavoratori)
 - m) Per **garante**, il garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai seguenti sistemi di videosorveglianza installati sul territorio del comune di Pagani nonché a quelli che saranno installati durante il periodo di vigenza del presente:

- 1) Sistema di videosorveglianza del Cimitero comunale sito in via Leopardi
- 1) Sistema di videosorveglianza della Casa Comunale sita in p.zza B. D'Arezzo
- 2) Sistema di videosorveglianza per la tutela Ambientale del Territorio Comunale
- 3) Sistema di videosorveglianza presso il Comando di Polizia Municipale, ubicato via Carmine.
- 4) Sistema videosorveglianza installato presso lo stadio Marcello Torre.

In aggiunta ai predetti sistemi è stato altresì istituito un ulteriore impianto di controllo realizzato con fondi PON Sicurezza gestito dalla Prefettura per il tramite della locale Tenenza dei C.C.

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Il Comune di Pagani per meglio assolvere alle funzioni demandate dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed in conformità al Provvedimento del Garante sulla Videosorveglianza del 08.04.2010, utilizzerà apparecchi di videosorveglianza al fine di :

- Garantire maggiore sicurezza ai cittadini contro possibili situazioni di pericolo;
- Tutelare il patrimonio comunale da eventuali furti, danneggiamenti o atti vandalici;

- Controllare e monitorare il traffico veicolare per migliorare le condizioni di viabilità in alcune parti del territorio interessate da intasamenti e disordine stradali;
- Controllare le aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- Costituire supporto alle indagini di polizia giudiziaria.

Con riferimento all'ultimo punto sopraesposto il Comune, nell'ambito delle competenze di controllo del territorio, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini della prevenzione e repressione di illeciti e reati.

A termini del principio di necessità sopra specificato, dovrà essere escluso ogni uso superfluo, così da evitare eccessi e strumentalizzazioni.

L'impiego di tale tecnologia, la disponibilità di immagini e dati costituirà strumento di prevenzione per la sicurezza degli operatori comunali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali.

Nelle attività di sorveglianza verrà rispettato il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro (ad es. orientando la telecamera sul badge) e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, gli impianti e le apparecchiature, "dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti" (artt. 113 e 114 del Codice; art. 8 l. n. 300/1970 cit.; art. 2 d.lg. n. 165/2001). Tali garanzie verranno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro evitando inoltre l'installazione e l'utilizzo di telecamere in locali ove i lavoratori si trovino saltuariamente.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo n.196/2003.

Art. 6 - Informativa ai cittadini ed ai lavoratori

I cittadini ed i lavoratori che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.

Ai fini previsti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in prossimità delle telecamere saranno installati cartelli, conformi al modello previsto dal "provvedimento del Garante Privacy del 29 aprile 2010 allegato 1 (presente anche negli allegati al presente Regolamento), contenente l'immagine di una «telecamera» e la scritta «AREA VIDEOSORVEGLIATA» nonché, in caratteri più ridotti, la dicitura «**La registrazione è effettuata dal Comune di Pagani per fini di sicurezza**», ed ancora la didascalia «**Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs n. 196/2003)**».

Nel caso in cui la telecamere dovessero essere impiegate per rilevare infrazioni al CdS, i cartelli di cui sopra saranno integrati dalla seguente dicitura: «**Tratto di strada con controllo telematico delle infrazioni al CdS**»

Capo II

Disciplinare particolareggiato dei Sistemi di Videosorveglianza

Art. 7 Sistema adottato: caratteristiche tecniche

I sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale di Pagani sono costituiti da telecamere che possono essere installate sia all'interno che all'esterno delle strutture.

Gli apparecchi di sorveglianza fanno parte di sistemi di rilievo, registrazione e archiviazione dati a disposizione esclusiva del Sindaco o di suo delegato.

I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso, non accessibili dall'esterno.

Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati.

Nella dislocazione e puntamento delle telecamere si devono tenere in considerazione le seguenti linee guida:

- le telecamere non devono inquadrare bagni, spogliatoi;
- non devono essere posizionate all'interno degli uffici;

Le telecamere trasmettono le immagini all'unità di memoria ove sono registrate e al monitor di controllo utilizzando un sistema di crittografia che ne impedisce l'intercettazione.

L'attuale sistema potrà essere implementato, qualora ne ricorrano i presupposti, con l'aggiunta di altre telecamere omologate per i fini perseguiti. Così come previsto dalla direttiva del Ministero degli Interni sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale, la valutazione per l'installazione di nuove telecamere richiede, necessariamente, il coinvolgimento del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 — Sala di controllo

La sala di controllo e di monitoraggio di tutte le immagini sarà ubicata presso il Comando di Polizia Municipale. I monitor sono ubicati in apposito spazio, non visibile dall'utenza. Le immagini sono visionabili dal Responsabile della gestione e del trattamento dei dati e dagli incaricati alle operazioni, da questo individuati.

Quando il sistema non è sotto il diretto controllo degli incaricati o del personale all'uopo autorizzato la stanza deve essere sempre chiusa a chiave.

La copia delle immagini può avvenire solo previo "autorizzazione" del responsabile del trattamento dei dati

Il sistema di registrazione delle immagini prevede che esse siano memorizzate in un'unica unità di memoria e che entro il termine fissato al successivo art. 7 si abbia la **cancellazione automatica** delle registrazioni.

La **visione delle immagini** sul monitor di controllo è riservata al personale preventivamente autorizzato
La **visione delle immagini registrate** è riservata ai responsabili incaricati. Le zone nei pressi delle telecamere sono segnalate da **appositi cartelli** di cui all'art.6 del presente regolamento.

Art. 9 Struttura organizzativa

1) Responsabile della "Videosorveglianza"

Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Pagani, che potrà delegare come responsabile il Dirigente o il Funzionario, in ragione delle funzioni da questi svolte, previa nomina da effettuare con decreto del Sindaco.

1) Incaricati al trattamento dei dati personali del sistema di "Videosorveglianza" Le classi di incaricati al trattamento dei dati personali relativi alla videosorveglianza sono:

- Il personale a cui l'incarico è affidato esclusivamente per il monitoraggio delle immagini dalle telecamere sui monitor in tempo reale (in allegato 1 il "modello" di nomina);
- Gli incaricati alla **visualizzazione ed accesso alle registrazioni** esclusivamente per la riproduzione delle immagini registrate sull'unità di memoria così che possano essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria (in allegato 2 il "modello" di nomina);
- il personale della ditta di manutenzione del sistema di videosorveglianza esclusivamente per le attività di manutenzione del software e dell'hardware (in allegato 3 il "modello" di nomina ed incarico).

In allegato al regolamento sono forniti i "modelli" di lettere di incarico.

Art. 10 Sistema di autenticazione informatica

Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D. Lgs. n. 196/2003, individua, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati che operano sotto la sua direzione, attenendosi alle istruzioni da questi impartite.

Per l'esecuzione delle procedure autorizzate, il responsabile e gli incaricati sono dotati di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui sono responsabili per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

Gli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

Art. 11 Conservazione delle immagini

In applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 72 ore (3 giorni) successive alla rilevazione, ad eccezione del caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. Per le sole immagini finalizzate alla tutela dell'igiene urbana il termine suindicato viene elevato a 158 ore (7 giorni).

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza e/o di danni al patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

Le forze di polizia e l'autorità giudiziaria che, nello svolgimento di loro indagini, necessitano di avere informazioni che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Le immagini verranno salvate e conservate su supporto magnetico ed ottico.

I supporti magnetici ed ottici, numerati e registrati con sistema alfanumerico dal responsabile o dall'incaricato, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza o cassaforte, ed il codice di apertura della stessa sarà in possesso del solo responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

In caso di assenza prolungata (ferie, malattia, ecc) del responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare all'incaricato di cui all'art. 9 il codice di apertura della cassaforte in suo possesso, l'incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, conservazione ed assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di apertura. A cura di essi sarà tenuto idoneo registro in cui dovranno essere annotati:

- la data della registrazione e quella della cancellazione dell'immagine;
- *la firma dell'incaricato che ha effettuato operazioni normate dal presente disciplinare;*

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria solo in presenza di provvedimenti da questa emanati e , a disposizione delle Forze di polizia che ne fanno richiesta con atto scritto.

La cancellazione delle immagini salvate sui supporti, una volta cessate le necessità di conservazione, dovrà avvenire attraverso l'utilizzo dei sistemi tecnologicamente più sicuri e rapidi da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta da parte del responsabile, ed annotata nel registro, con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

Le immagini ed i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste all'art 5 del presente Regolamento e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

Nel caso in cui il sistema sia autorizzato ed omologato per il rilievo delle infrazioni al Codice della Strada, sarà possibile conservare le immagini su apposito supporto per tutto il periodo necessario alla conclusione dell'iter amministrativo. Inoltre, la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche deve essere circoscritta ai soli casi in cui risultino non rispettare le disposizioni in materia di circolazione stradale.

Viene precisato che le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni(es. ai sensi dell'art. 383 del DPR n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno , l'ora ed il luogo nei quali la violazione è avvenuta).

Il Garante precisa, inoltre, che deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. pedoni, altri utenti della strada) e che le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto.

Le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, alla eventuale applicazione di una sanzione ed alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore.

Le immagini o le fotografie non devono essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto; pertanto, la visione della documentazione videofotografica deve essere resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale. Al momento dell'accesso dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Capo III

Diritti, sicurezza e limiti nel trattamento dei dati

Art. 12 Titolare del trattamento dei dati

Il titolare ed il responsabile vigilano sull'utilizzo del sistema e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Ente e dalle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, ed in particolare, alle eventuali disposizioni impartite dall'autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 Disposizioni per la protezione dei dati personali

Il responsabile e gli incaricati devono essere resi edotti delle norme di legge e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti di videosorveglianza.

E', in ogni modo, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti.

E' vietato utilizzare le immagini anche accidentalmente assunte, per finalità di controllo anche indiretto dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 14 Adempimenti specifici richiesti per la privacy

1) Formazione

responsabile e gli incaricati svolgeranno un'attività formativa sul tema degli adempimenti privacy per la videosorveglianza.

La sessione formativa affronterà i seguenti temi:

- Parte prima: gli adempimenti relativi alla videosorveglianza
 - norme di riferimento
 - adempimenti organizzativi
 - interventi più rilevanti del Garante sulla videosorveglianza
- Parte seconda: organizzazione aziendale per la videosorveglianza
 - cosa si può video sorvegliare
 - responsabilità della videosorveglianza
 - procedura per la videosorveglianza

A tal fine al Responsabile dei dati ed agli Incaricati verrà fornita copia del presente Regolamento e delle fonti normative.

Art. 15 Accesso ai dati

E' assicurato il diritto di accesso ai dati personali di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 nei limiti di cui all'art. 10, commi 3 e seguenti dello stesso decreto.

I dati raccolti tramite il sistema di video sorveglianza, sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate con modello di cui in allegato 6 conforme a quello previsto dal Garante della Privacy e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento.

Art. 16 Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- a) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- d) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità.

Art. 17 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

In particolare le immagini ed i dati non possono essere in alcun modo utilizzate per verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa così come previsto dall'art. 4 legge 300/1970.

Art. 18 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

Art. 19 Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

Capo IV

Norme Finali

Art. 20 Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) nonché dello Statuto dei lavoratori (art. 4 legge 300/1970).

Art. 21 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata in modo stabile sul sito internet del Comune.

Art. 22 Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter di approvazione del presente regolamento.

Il presente atto è trasmesso al Garante qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 196/2003 ed alla direzione Provinciale del lavoro, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di eventuali modifiche.

Capo V

Allegati

- 1) Modello di lettera per nomina incaricato dei dati (Visualizzazione delle immagini in tempo reale sui monitor).
- 1) Modello di lettera per nomina incaricato dei dati (Accesso al sistema e visualizzazione dei dati).
- 2) Modello di lettera per ditta di manutenzione.
- 3) Modello di cartello di avviso ed informativa.
- 5) Modello per Istanza di accesso ai propri dati personali.

NOMINA DEGLI INCARICATI DEI TRATTAMENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA
Lettera di istruzioni per il personale addetto alla visualizzazione delle immagini

Operatore:

In relazione al funzionamento dell'impianto di videosorveglianza con la presente si comunicano le istruzioni che il personale incaricato deve seguire in relazione all'utilizzo del sistema di videosorveglianza sito in _____

- Il personale deve limitarsi a monitorare le immagini sui monitor di controllo agendo, in caso di emergenza, come previsto.
- In **nessun caso** il personale è autorizzato a visionare, copiare, modificare, cancellare o effettuare altro trattamento dei dati personali relativi al sistema di videosorveglianza (immagini registrate).
- Va in ogni caso garantita la **massima riservatezza** su informazioni o dati di cui il personale venisse a conoscenza.

Con l'occasione si rammenta che il personale che svolge servizio presso la centrale operativa deve essere informato sui contenuti e gli adempimenti relativi al "Codice in materia di protezione dei dati personali". Pertanto si allega copia:

1. Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lg. 30 giugno 2003 n°196).
1. Provvedimento Generale in materia di videosorveglianza 29 aprile 2004 (Bollettino n. 49/aprile 2004).
2. Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).
3. Decalogo sulla videosorveglianza Garante della Privacy del 29.11.2000 Legge 300/1970 art. 4 Statuto dei lavoratori.
4. 5. Copia del regolamento Videosorveglianza.

Comune di Pagani

NOMINA DEGLI INCARICATI DEI TRATTAMENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA *Istruzioni per gli incaricati alla visualizzazione ed accesso alle registrazioni delle immagini*

Operatore:

In relazione al funzionamento dell'impianto di videosorveglianza con la presente si comunicano le istruzioni che il personale incaricato deve seguire in relazione all'utilizzo del sistema di videosorveglianza sito in _____

- Il personale può visionare, copiare, modificare, cancellare o effettuare altro trattamento dei dati personali relativi al sistema di videosorveglianza (immagini registrate) solo su autorizzazione del Responsabile dei dati.
 - Deve attenersi scrupolosamente all'iter di autenticazione (credenziali di autenticazione) di cui all'art. 12 del presente Regolamento.
 - Va in ogni caso garantita la **massima riservatezza** su informazioni o dati di cui il personale venisse a conoscenza.

Con l'occasione si rammenta che il personale che ha accesso alle registrazioni deve essere informato sui contenuti e gli adempimenti relativi al "Codice in materia di protezione dei dati personali". Pertanto si allega copia:

1. **Codice in materia di protezione dei dati personali** (D. lg. 30 giugno 2003 n°196).
1. **Provvedimento Generale in materia di videosorveglianza 29 aprile 2004** (Bollettino n. 49/aprile 2004).
2. **Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010** (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).
1. **Decalogo sulla videosorveglianza Garante della Privacy del 29.11.2000 Legge 300/1970 art. 4 Statuto dei lavoratori.**
5. **Copia del regolamento Videosorveglianza.**

Oggetto:
REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE

Lettera di istruzioni per la ditta di manutenzione del sistema di videosorveglianza


Spettabile:

In relazione al contratto in essere (rif. *cont. Xwz*) con la presente si comunicano le istruzioni che il vostro personale deve seguire durante le attività di manutenzione del sistema di videosorveglianza sito in

- Il vostro intervento deve limitarsi alle azioni necessarie per garantire il buon funzionamento delle apparecchiature e del software del sistema di videosorveglianza come da specifiche riportate nel contratto.
- In **nessun caso** il vostro personale è autorizzato a visionare, copiare, modificare, cancellare o effettuare altro trattamento dei dati personali relativi al sistema di videosorveglianza (immagini registrate).
- Va in ogni caso garantita la **massima riservatezza** su informazioni o dati di cui il vostro personale venisse a conoscenza.
- Ad ogni intervento farà seguito una descrizione scritta delle operazioni effettuate che ne attesta la conformità alle disposizioni normative vigenti.

Con l'occasione si ricorda che il vostro personale incaricato per le attività di manutenzione del nostro sistema di videosorveglianza deve essere da voi preventivamente informato sui contenuti e gli adempimenti relativi al "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Oggetto:
REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata dal Comune di PAGANI per fini di sicurezza.

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Legg. n.196/2003)

Oggetto:
REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE

Al _____

(Indirizzare al titolare o al responsabile del trattamento)

OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(artt. 7 e 8 del Codice)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196):

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Accesso ai dati personali

(art. 7, comma 1, del Codice)

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:

- chiede di confermarli l'esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora registrati, e/o
- chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile (art. 10 del Codice).

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento

(art 7, comma 2, del Codice)

Il sottoscritto chiede di conoscere:

- l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;
le modalità del medesimo trattamento;
- la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
gli estremi identificativi del titolare del trattamento (ovvero della pubblica amministrazione, della persona giuridica pubblica o privata, dell'associazione od organismo che li tratta);
- gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento (nel caso in cui siano designati ai sensi dell'art. 29 del Codice);
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati o di rappresentante designato nel territorio dello Stato;
 - gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se designato ai sensi dell'art. 5 del Codice).

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):

(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)

Richiesta di intervento sui dati

(ad 7, comma 3, del Codice)

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:

- aggiornamento dei dati;
- rettificazione dei dati;
- integrazione dei dati;
- cancellazione dei dati trattati in violazione di legge
- trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge
- blocco dei dati trattati in violazione di legge
- attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto riguarda il suo contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

La presente richiesta riguarda *(indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):*

Opposizione al trattamento per fini pubblicitari

(ad 7, comma 4, del Codice)

- Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Opposizione al trattamento per motivi legittimi

(art. 7, comma 4, del Codice)

- Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi:
-
-

La presente richiesta riguarda *(indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):*

Oggetto:
REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA - APPROVAZIONE

Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante (con segnalazione, reclamo o ricorso: artt. 141 ss. del Codice) se entro 15 giorni dal ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro idoneo.

Recapito per la risposta:

Indirizzo postale: _____
Via/Piazza _____
Comune _____
Provincia _____ Codice postale _____

oppure

¹¹ e-mail: _____

oppure telefax: _____

^{iJ}

oppure telefono*: _____

Eventuali precisazioni

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):

Estremi di un documento di riconoscimento**:

(*Luogo e data*)

(*Firma*)

* Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche orali. Tuttavia, se l'interessato si rivolge al Garante con un ricorso, occorre allegare copia della richiesta rivolta al titolare (o al responsabile, se designato) del trattamento.

** Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l'identità del richiedente non è accertata con altri elementi.